

(N. 544)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1949

Norme integrative dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente al personale degli Istituti di credito di interesse nazionale riammesso in servizio.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, ha disposto la riammissione nell'impiego dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni e da imprese private esercenti servizi di pubblico interesse i quali furono allontanati dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista od in applicazione delle leggi razziali.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, ha confermato il diritto alla riammissione per tutti coloro che subirono l'allontanamento dal servizio in applicazione di norme di carattere razziale, sotto qualsiasi forma emanate, disponendo altresì che la riammissione debba essere fatta d'ufficio per coloro

che appartenevano ad Amministrazioni dello Stato o degli enti locali, e su domanda degli interessati negli altri casi.

Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, ha stabilito la retroattività degli effetti economici della riammissione in servizio, con la ricostruzione della carriera, in favore dei soli dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni: principio che è stato poi ribadito dalle norme integrative emanate con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880.

Le disposizioni concernenti la revisione delle carriere e gli effetti economici della riammissione in servizio riguardano, perciò, soltanto il personale dipendente dalle Amministrazioni

dello Stato e degli altri enti pubblici, tra i quali sono comprese indubbiamente le banche di diritto pubblico, e non sono invece applicabili ai dipendenti di imprese private, in quanto costoro non hanno e non possono avere uno stato giuridico analogo a quello dei pubblici impiegati.

Una situazione particolare, però, si presenta per il personale delle « Banche di interesse nazionale », le quali, pur non essendo istituti di diritto pubblico, assolvono i medesimi compiti e sono egualmente sottoposte alla vigilanza statale. È sembrato quindi di dover accogliere la richiesta di estensione dei predetti benefici economici retroattivi al personale dipendente dagli istituti di credito di interesse nazionale, la cui posizione non appare sostanzialmente diversa da quella dei dipendenti dalle Banche di diritto pubblico suindicate.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, il quale, all'articolo 1, stabilisce che in favore dei dipendenti da istituti di credito di interesse nazionale, che siano stati riammessi in servizio in attuazione della suddetta legislazione reintegratrice, sia valutato il periodo di allontanamento ai fini del computo della anzianità di servizio.

Il secondo comma dello stesso articolo estende a questi casi il criterio accolto dall'articolo 1

del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, per i pubblici impiegati, quanto alla concessione di retribuzioni con decorrenza anteriore alla effettiva riammissione.

L'articolo 2, comma primo, regola il pagamento delle quote di contributi per fondi di previdenza a carico del riammesso in servizio, per il periodo di allontanamento, di cui l'articolo 1 concede la valutazione; e ne consente la ratizzazione in un periodo di tempo pari alla durata dell'allontanamento. In tal modo il dipendente riammesso ha la possibilità di reintegrare il fondo di previdenza, per la parte da lui dovuta, con una sensibile facilitazione.

Il secondo comma permette al riammesso di far detrarre la somma a suo tempo percepita a titolo di indennità di licenziamento da quella che dovrà essere liquidata alla risoluzione del rapporto, evitando quindi che egli sia costretto ad effettuarne intanto la restituzione; salvo che egli stesso non preferisca addivenire ad un diverso accordo con l'istituto interessato.

L'articolo 3 prevede che, qualora la riammissione in servizio sia impedita, si debba provvedere ad una nuova liquidazione dell'indennità di anzianità, con il computo del periodo di allontanamento dal servizio sino alla data dell'impedimento alla riammissione, a qualunque causa dovuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I dipendenti da istituti di credito di interesse nazionale i quali siano stati riammessi in servizio in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dell'articolo 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista o per motivi razziali a quella della riammissione, ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1° gennaio 1944.

Art. 2.

Le contribuzioni dovute dal prestatore di lavoro per fondi di previdenza o per altre forme previdenziali relativamente al periodo valutabile ai sensi del primo comma del pre-

cedente articolo possono essere versate in un numero di rate non superiore a quello compreso nel periodo di tempo medesimo.

I riammessi in servizio possono chiedere che l'ammontare dell'indennità di anzianità percepita per il licenziamento avvenuto per motivi politici od in applicazione di norme razziali sia detratto dalla indennità che dovrà essere liquidata alla risoluzione del rapporto, sempre che non preferiscano procedere alla restituzione in base ad un diverso accordo con l'istituto interessato.

Art. 3.

Qualora la riammissione in servizio prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dell'articolo 5 del decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, non possa aver luogo per inidoneità al lavoro o per altra causa stabilita dall'ordinamento dell'istituto di credito, è corrisposta una indennità di anzianità con la valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento a quella cui risale la inidoneità o l'altro impedimento, previa detrazione di quanto sia stato già corrisposto allo stesso titolo.

Nel caso di decesso del dipendente, la indennità di cui al precedente comma è riversibile ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.